



ORDINANZA N. 23

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

OGGETTO: Ordinanza utilizzo accosti pubblici del porto di Livorno



**Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO**

ORDINANZA N° 83/2023

IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO ED IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno, approvato con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 24 del 31 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza N. 152/2022/CP - 37/2022/AdSP in data 18 ottobre 2022, emanata congiuntamente dalla Capitaneria di porto di Livorno e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo degli accosti pubblici del porto di Livorno;

VISTA l'Ordinanza 21/1996 del 05.03.1996 della Capitaneria di Porto di Livorno relativa alla disciplina del disarmo delle navi nel porto e nella rada di Livorno;

VISTA l'Ordinanza 48/2014 della Capitaneria di Porto di Livorno relativa alla disciplina del PMIS, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza dell'allora Autorità Portuale n. 11 del 28 giugno 2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzo contemporaneo delle banchine pubbliche da parte di più imprese portuali";

PRESO ATTO della necessità espressa dalla Adsp di voler agevolare la piena esecutività delle previsioni di cui all'art. 18, comma 2 della Legge 84/1994 in materia di aree e banchine operative destinate alle imprese non concessionarie, anche attraverso la progressiva evoluzione del modello organizzativo storicamente caratterizzante gli assetti operativi dello scalo labronico – senza compromettere la competitività del porto stesso – nella fase di prima applicazione della presente Ordinanza;

VISTA la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78;

RITENUTO di dover disciplinare l'utilizzo di banchine pubbliche da parte di imprese non concessionarie ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94, al fine della massima e più proficua utilizzazione delle strutture portuali, regolamentando nel contempo l'ormeggio delle navi lavorate da dette imprese presso i relativi accosti;

RICHIAMATI i vigenti atti di pianificazione portuale ed i relativi atti attuativi, ed in particolare il Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno (di seguito, P.R.P.) – approvato con delibera 25 marzo 2015, n.36 del Consiglio regionale della Regione Toscana – le relative Norme Tecniche di Attuazione e i successivi Adeguamenti Tecnico-funzionali (di seguito A.T.F.), nonché i Piani Operativi Triennali approvati successivamente al citato P.R.P.;

VISTO il Provvedimento presidenziale n.110/2022 col quale, a conclusione del procedimento di cui al citato Provvedimento n.179/2021 e conformemente alla Delibera del Comitato di Gestione n.30/2022, è stata, tra l'altro, adottata la proposta di *Riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi destinati alle attività portuali presso la Sponda Est della Darsena Toscana e correlata ipotesi di delocalizzazione*, da attuarsi per passaggi progressivi fino alla modifica dei titoli concessori interessati;

VISTO il provvedimento del Presidente dell'AdSP-MTS n.127/2022 in data 03.08.2022, con il quale è stato previsto l'avvio della prima fase riorganizzativa di cui al punto precedente, con la delocalizzazione parziale presso la sponda est della Darsena Toscana del porto di Livorno (in regime di anticipata occupazione, ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav.) di spazi già concessi alla CILP S.r.l. presso l'Alto Fondale del medesimo compendio portuale;

PRESO ATTO che, a seguito del richiamato Provvedimento n.110/2022, saranno avviate le modifiche dei titoli demaniali interessati dalla citata proposta di *Riorganizzazione*, con conseguente assentimento in concessione di alcuni accosti attualmente qualificati come pubblici;

CONSIDERATO l'attuale stato di avanzamento dei sopra richiamati procedimenti e nelle more della completa attuazione della pianificazione portuale;

CONSIDERATA, alla luce delle variazioni concernenti l'utilizzazione delle banchine portuali nel tempo intervenute, nonché in relazione alla progressiva attuazione dei richiamati strumenti di pianificazione portuale – con particolare riferimento alla *Riorganizzazione* di cui al Provvedimento n.110/2022 – la necessità di aggiornare la disciplina sull'utilizzo degli accosti pubblici operativi del porto di Livorno, fotografando gli assetti correlati alle prime fasi di progressiva attuazione del processo di delocalizzazione sopra richiamato;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 6 della Legge 84/94;

RITENUTO di dover emanare discendenti disposizioni, ciascuno per la propria rispettiva competenza, finalizzate a dare organica regolamentazione per l'utilizzo degli accosti pubblici operativi, nell'ottica di una trasparente gestione economica e funzionale degli stessi;

ORDINANNO

Articolo 1 (Definizioni)

Sosta per lavori: sosta richiesta per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione della nave o per manutenzioni che comportino l'impossibilità della nave a muoversi in autonomia;

Sosta tecnica: sosta per rifornimento bunker, sosta per imbarco viveri, sosta per piccoli lavori di ordinaria manutenzione che lascino impregiudicata la possibilità della nave di fare movimento in autonomia;

Sosta inoperosa o non operativa: particolare condizione di esercizio della nave (es. assenza di noli, sospensione del servizio di linea, attese per lavori o dismissione di bandiera) in cui l'unità, nella prospettiva di un periodo di inattività, abbia comunque necessità di mantenere operativi alcuni servizi di macchina e di coperta.

Sosta per detenzione/fermo amministrativo: sosta a seguito di un provvedimento legalmente dato dalla Autorità Marittima a seguito di ispezione PSC o Flag State;

Sosta per nave sotto sequestro: sosta a seguito di un provvedimento legalmente dato dalla Autorità Giudiziaria;

Sosta per avaria/sinistro: sosta a seguito di un problema tecnico, avaria o evento straordinario che abbia comportato danni alla nave, al carico o alle persone a bordo;

Nave: si intendono tutte le navi quali definite dall'art. 136 del Codice della Navigazione, che sostano, effettuano operazioni commerciali o altre attività nelle banchine pubbliche del porto di Livorno;

Articolo 2 (Identificazione e utilizzazione degli accosti pubblici)

1. In conseguenza delle iniziative dell'AdSP volte a dare progressiva attuazione al Piano Regolatore Portuale, come in premessa richiamate, gli accosti pubblici operativi del porto di Livorno, sono i seguenti:

- Darsena Toscana: accosti 15C e 15D (fino al completamento dei processi di delocalizzazione), come disposto dal comma 5 dell'art. 9 della presente ordinanza;
- Canale Industriale: accosti 33 e 35;
- Darsena Pisa: accosto 41;
- Molo Italia: accosto 42 Nord (fino al completamento dei processi di delocalizzazione);
- Bacino Firenze: accosti 53 e 54 (fino ad attuazione del P.R.P. per il comparto passeggeri);
- Porto Mediceo: accosto 75.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge 84/94, l'uso degli accosti pubblici operativi è consentito alle navi lavorate da imprese portuali (non concessionarie di banchine) autorizzate all'esercizio del ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge 84/1994 e ss.mm./ii. oltreché alle unità da crociera.
3. Per l'utilizzo degli accosti pubblici operativi sopra richiamati sono stabilite le condizioni preferenziali e le limitazioni funzionali di cui alla seguente tabella:

ACCOSTO	AREA "OPERATIVA" CONVENZIONALE (profondità, dal ciglio banchina)	FUNZIONI PREFERENZIALI	LIMITAZIONI FUNZIONALI
33	8 mt.	Navi cisterna operanti la carica/discarda di prodotti chimici	Non ammesse soste tecniche, soste per lavori e soste inoperative
35	8 mt.	Nessuna preferenza	
41	25 mt.	Navi che trasportano prodotti cerealicoli e in subordine cemento, altre polveri alla rinfusa e/o prodotti forestali	Non ammesse soste per lavori
42N	25 mt.	Navi da crociera	Non ammesse soste per lavori
75	25 mt.	Navi da crociera	Non ammesse soste per lavori
53	8 mt.	Navi che svolgono operazioni commerciali e, solo in subordine, navi destinate a soste "per lavori" e soste tecniche	//
54	8 mt.		

4. Ferme restando le previsioni di cui al precedente comma 2, l'utilizzo delle banchine pubbliche operative potrà essere consentito eccezionalmente anche alle navi operate da imprese concessionarie di banchine ex art. 18 della legge 84/1994 e ss.mm./ii, sempreché tale circostanza riguardi navi operative non di linea, di caratteristiche incompatibili con le strutture in concessione, supportata da adeguate motivazioni (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ragioni di pescaggio/dimensioni della nave, congestionamento delle proprie banchine, etc.).
5. Per rispondere ad esigenze operative del porto, l'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di porto possono, d'intesa, destinare le navi ad accosti pubblici operativi secondo criteri diversi da quelli di cui al precedente comma 3, nel caso in cui l'accosto risulti libero e non sia stato chiesto per operarvi navi commerciali con diritto di preferenza.
6. Al termine dell'utilizzo dell'accosto pubblico, le aree di banchina devono essere lasciate pulite e sgombrare da qualsivoglia materiale e/o attrezzatura; eventuali *new jersey* posti a delimitazione del ciglio banchina e movimentati per esigenze connesse alle attività

operative eseguite presso l'accosto pubblico, dovranno essere collocati nella loro posizione originaria.

7. Non è consentito l'utilizzo di un accosto pubblico da parte di navi in disarmo; a bordo delle navi ormeggiate presso un accosto pubblico deve essere sempre mantenuto un numero sufficiente di membri di equipaggio, oltre al Comandante, che assicuri in qualsiasi momento l'esecuzione di manovre, anche di emergenza.
8. La nave deve lasciare l'ormeggio pubblico entro 2 (due) ore dalla conclusione delle operazioni portuali o di altre attività per le quali sia stato autorizzato l'accosto.

Articolo 3 (Richiesta di utilizzo degli accosti pubblici)

1. La richiesta di utilizzo degli accosti pubblici dovrà essere presentata alla AdSP, almeno tre giorni prima del previsto arrivo della nave, entro le ore 10.00 dei giorni feriali, secondo le seguenti modalità:
 - Richiesta per operazioni commerciali
istanza predisposta secondo il modello "A" riportato in Allegato I, da presentarsi a cura dell'impresa portuale operante;
 - Richiesta per lavori o per sosta tecnica/sosta inoperosa
istanza predisposta secondo il modello "B" riportato in Allegato I, da presentarsi a cura del cantiere, dell'Armatore o dall'Agenzia Marittima raccomandataria della nave;
 - Richiesta per navi da Crociera
istanza predisposta secondo il modello "C" riportato in Allegato I, da presentarsi a cura dell'impresa concessionaria del traffico crocieristico.
Con riferimento al periodo della stagione crocieristica, è ammessa la presentazione di un'unica istanza comprendente le richieste di accosto per un massimo di sette (7) giorni consecutivi, compresi sabato e festivi, a partire dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
2. L'AdSP si riserva di negare il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo degli accosti pubblici in caso di accertate pendenze inerenti al regolare pagamento – da parte del soggetto richiedente – di precedenti utilizzazioni degli stessi.
3. Ai fini della successiva tariffazione riconducibile all'utilizzo di accosti pubblici operativi non vanno considerate:
 1. le brevi soste effettuate dalle unità impegnate nei servizi tecnico – nautici e nei servizi di interesse generale affidati dall'AdSP (ritiro rifiuti da nave e pulizia specchi acquei);
 2. mezzi operativi che eseguono lavori o interventi direttamente per conto dell'AdSP;
 3. le soste delle unità navali rifornitrici di bunker laddove, a giudizio dell'Autorità marittima, le stesse debbano effettuare movimento dagli accosti assentiti in concessione presso un accosto pubblico, se disponibile, per consentire la sosta o il transito in sicurezza delle unità destinate in Canale Industriale, ferma restando la necessità di tornare presso gli accosti in concessione al cessare dell'esigenza.
4. Nel caso in cui l'Autorità marittima ritenesse necessario disporre il movimento di una nave presso un accosto pubblico, laddove disponibile, per il tempo strettamente necessario a consentire il transito o le manovre di ormeggio/disormeggio in sicurezza di altre unità navali e senza utilizzazione della banchina è sufficiente una comunicazione tramite posta elettronica ordinaria da parte dell'Autorità marittima all'Autorità di sistema portuale; nel caso

in cui la sosta si protragga oltre il tempo strettamente necessario alle manovre di ormeggio, disormeggio e/o transito, l'occupazione dell'accosto pubblico sarà regolarmente fatturata.

5. Le operazioni commerciali e/o i lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dell'infrastruttura pubblica da parte della Autorità di Sistema Portuale.

Articolo 4 **(Disciplina per l'assegnazione degli accosti)**

1. La domanda d'accosto per l'assegnazione dell'ormeggio presso le banchine pubbliche portuali deve essere presentata all'Ufficio Accosti della Capitaneria di porto di Livorno con l'utilizzo del sistema informatico PMIS, nei tempi e con le modalità di cui al "Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno", approvato con Ordinanza n.24/94 e secondo le disposizioni della vigente Ordinanza che disciplina l'utilizzo del sistema informatico P.M.I.S..
2. La Capitaneria di porto, acquisita l'autorizzazione all'utilizzo dell'infrastruttura pubblica da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, determina l'assegnazione degli accosti secondo i criteri sotto elencati. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'AdSP dovrà avvenire per via telematica direttamente tramite il sistema PMIS ovvero, in alternativa, mediante trasmissione via PEC.
 1. navi in concorrenza: fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, nel caso in cui per lo stesso accosto concorrano più navi lavorate da imprese della stessa tipologia (entrambe concessionarie o meno di banchine) che abbiano comunicato lo stesso ETA, l'ormeggio è assegnato alla nave che per prima giunge al limite più foraneo delle "acque della rada"[#];
 2. navi non in concorrenza:
 - la nave che arriva con un ritardo compreso nelle sei ore rispetto all'ETA segnalato conserva il proprio turno di ingresso, con obbligo di iniziare le operazioni portuali appena terminate le operazioni di ormeggio;
 - la nave che arriva con un ritardo superiore alle sei ore sull'ETA segnalato perde il proprio turno di ingresso, che sarà rideterminato in relazione alle situazioni contingenti in atto;
 - eventuali anticipi dell'orario di arrivo in rada rispetto a quello segnalato con l'ETA non alterano il turno già predisposto.

Articolo 5 **(Modalità di utilizzo degli accosti pubblici per operazioni commerciali)**

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 4, comma 1 nonché del successivo comma 4 del presente articolo, l'istanza di cui al modello "A" dell'Allegato I alla presente Ordinanza deve contenere un piano di organizzazione delle operazioni portuali necessariamente articolato su tutti i turni lavorativi previsti (senza soluzione di continuità, anche nei giorni festivi), al fine di assicurare il completamento delle medesime nel minor tempo possibile(per l'utilizzazione della banchina pubblica da parte di altre navi che ne abbiano fatto richiesta) oltre che ridurre il tempo di permanenza in rada delle unità (per i connessi profili di rischio in materia di sicurezza della navigazione). Qualora, rispetto all'utilizzo dell'accosto pubblico operativo e in relazione alle previsioni di sviluppo delle successive domande di accosto, non si verifichi o non sia ragionevolmente prevedibile una situazione di congestionamento del porto ovvero di eccezionali esigenze di traffico, l'Autorità di Sistema

Portuale potrà valutare anche di consentire l'effettuazione delle operazioni portuali in turni non continuativi.

2. La nave ormeggiata che, per una qualsiasi ragione che non sia la forza maggiore, non inizia o, se le ha interrotte, non riprende le operazioni commerciali entro il turno in atto, dovrà essere allontanata dall'ormeggio su ordine dell'Autorità di Sistema Portuale ai soggetti di cui al precedente articolo 3 comma 1, sentita l' Autorità Marittima, e il suo posto potrà essere assegnato alla prima nave in attesa di piazza che ne abbia diritto. In caso di rifiuto o di ritardo nel liberare l'accosto pubblico, l'Armatore sarà ritenuto responsabile di ogni eventuale danno, anche di natura economica o commerciale, a chiunque arrecato.
3. Qualora l'accosto pubblico sia stato assegnato a nave lavorata da un'impresa concessionaria di banchine portuali quest'ultima, in caso di intervenuta richiesta di un'impresa portuale non concessionaria di banchina, al termine del turno antecedente all'ingresso della nave deve lasciare libera, a proprie spese, la banchina pubblica su ordine dell'Autorità di Sistema Portuale ai soggetti di cui al precedente articolo 3 comma 1, sentita l' Autorità Marittima, salvo documentate ed eccezionali necessità di terminare le operazioni portuali entro due ore dal termine del turno precedente. In caso di rifiuto o di ritardo nel liberare l'accosto pubblico, l'Armatore sarà ritenuto responsabile di ogni eventuale danno, anche di natura economica o commerciale, a chiunque arrecato.
4. Qualora l'accosto pubblico sia stato assegnato a nave lavorata da un'impresa concessionaria di banchine portuali, nel caso in cui la banchina portuale in concessione si renda disponibile, l'unità ormeggiata presso l'accosto pubblico dovrà effettuare movimento, a proprie spese, presso la banchina in concessione, salvo specifica autorizzazione, a seguito di motivata istanza, alla permanenza presso l'accosto pubblico dell'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Capitaneria di porto.
5. Per esigenze connesse ad aspetti di sicurezza della navigazione e portuale, l'accosto presso la banchina 35 può essere autorizzato solo a navi le cui operazioni di imbarco/sbarco non superino i due turni lavorativi consecutivi, salvo particolari esigenze da valutarsi di volta in volta, congiuntamente, dalla Capitaneria di porto e dall'Autorità di Sistema Portuale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 del Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno.
6. Di norma, le operazioni portuali della nave ormeggiata all'accosto pubblico sono avviate quanto prima e comunque non oltre l'orario di inizio del turno di lavoro successivo all'ora di ormeggio, pena la decadenza dell'accosto.
7. Allo scopo di garantire la sicurezza dello svolgimento delle operazioni portuali, è onere dell'impresa utilizzatrice della banchina pubblica provvedere all'adeguamento dell'area in funzione delle specifiche attività espletate, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
8. L'impresa utilizzatrice dell'accosto pubblico dovrà garantire per l'intera durata della permanenza della nave in banchina l'attuazione di tutte le misure di security ai sensi dei piani di security approvati e/o delle disposizioni impartite in materia dall'Autorità di Sistema Portuale con l'autorizzazione all'utilizzo dell'infrastruttura pubblica.

Articolo 6

(Modalità di utilizzo degli accosti pubblici per lavori o per sosta tecnica o per sosta inoperosa)

1. L'utilizzo degli accosti pubblici per l'esecuzione di lavori, per sosta tecnica o per sosta inoperosa può essere richiesto da cantieri navali, dagli armatori o dall'agenzia raccomandataria marittima alla AdSP con le modalità di cui al precedente articolo 3.
2. L'uso degli accosti pubblici per sosta tecnica è consentito nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) Deve essere garantita la permanenza a bordo dell'equipaggio necessario ad effettuare il movimento della M/n in caso di richiesta da parte dell'Autorità Marittima o dell'AdSP, secondo quanto previsto dalla tabella di armamento, eventualmente anche secondo una composizione ridotta previa autorizzazione dalla Capitaneria di Porto;
- 2) Deve essere garantito il movimento della M/n entro 2 ore dalla richiesta dell'Autorità Marittima o dell'AdSP, nel caso in cui l'accosto assegnato debba essere reso disponibile per nave operativa o per esigenze di manovra di navi in ingresso/uscita o per altre necessità individuate dalle Autorità;
- 3) Sia in caso di lavori che di sosta tecnica la programmazione delle attività deve essere eseguita secondo il cronoprogramma specificato nell'istanza di richiesta di accosto, che consenta di lasciare la banchina nel minor tempo possibile;
- 4) Rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008, D.Lgs 272/1999, D.Lgs 271/1999), in funzione delle attività espletate sulla banchina pubblica, e della vigente normativa di Security e/o delle disposizioni impartite in materia dall'Autorità di Sistema Portuale con l'autorizzazione all'utilizzo dell'infrastruttura pubblica.
- 5) Non è consentito effettuare pitturazioni a spruzzo. Sono consentiti esclusivamente eventuali piccoli ritocchi di pittura dello scafo che interessino minime parti della murata, previa autorizzazione della A.d.S.P. se effettuati da terra (vedasi art. 3). Qualora gli stessi debbano essere eseguiti da bordo, sono subordinati anche al rilascio di relativo nulla/osta da parte dell'Autorità Marittima.
- 6) Eventuale fermo macchine dovrà essere autorizzato dall'Autorità Marittima secondo le previsioni con le modalità di cui al "Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno", e secondo le disposizioni della vigente Ordinanza che disciplina l'utilizzo del sistema informatico P.M.I.S..

Articolo 7

(Modalità di utilizzo degli accosti pubblici per detenzione, sequestro o avaria/sinistro)

1. L'assegnazione di un accosto pubblico, dovuto a un provvedimento di detenzione o di sequestro, sarà disposta dall'Autorità Marittima d'intesa con l'A.d.S.P. al fine di individuare l'accosto più idoneo anche in relazione alle esigenze operative delle banchine pubbliche.
2. L'uso degli accosti pubblici per detenzione o sequestro è consentito nel rispetto delle seguenti modalità:
 - 1) Non è consentito alcun lavoro di manutenzione straordinaria od ordinaria. Tuttavia, qualora l'accosto utilizzato non sia interessato da future programmazioni di soste per operazioni commerciali, potrà essere autorizzata, previa richiesta ai sensi dell'articolo 3 e di intesa con l'Autorità marittima, l'esecuzione di lavori indifferibili e urgenti di manutenzione.
 - 2) Deve essere garantita la permanenza a bordo dell'equipaggio necessario ad effettuare il movimento della M/n in caso di richiesta da parte dell'Autorità Marittima, secondo quanto previsto dalla tabella di armamento.
 - 3) Deve essere garantito il movimento della M/n entro 2 ore dalla richiesta dell'Autorità Marittima, nel caso in cui l'accosto assegnato debba essere reso disponibile per nave operativa o per esigenze di manovra di navi in ingresso/uscita o per altre necessità individuate dalle Autorità.
3. L'assegnazione di un accosto a seguito di avaria o sinistro, sarà disposta dall'Autorità Marittima, informando, anche successivamente all'emergenza, l'AdSP. In tali casi, l'unità ormeggiata dovrà comunque ottemperare alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.

Articolo 8 (Utilizzo contemporaneo di banchina pubblica)

L'utilizzo contemporaneo di banchina pubblica da più soggetti è disciplinato dal vigente "Regolamento per l'utilizzo contemporaneo delle banchine pubbliche da parte di più imprese portuali".

Articolo 9 (Disposizioni transitorie)

1. Per gli aspetti connessi ai profili di sicurezza della navigazione e portuale, per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Ordinanza, si applica il Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno della Capitaneria di Porto di Livorno n.24/1994 e ss.mm. e ii..
2. Il presente provvedimento inquadra la disciplina dell'uso delle banchine pubbliche ed i relativi accosti in relazione alle previsioni del vigente P.R.P. (con esclusione di quanto afferente all'entrata in esercizio della "Piattaforma Europa"); nel corso della progressiva attuazione della stessa pianificazione, di cui ai procedimenti amministrativi richiamati in premessa, le corrispondenti variazioni dell'effettiva consistenza degli accosti pubblici, oltre ai connessi criteri di gestione delle preferenzialità, saranno disciplinati mediante specifici provvedimenti, ai quali sarà garantita idonea pubblicità tramite inserimento nei rispettivi siti *web* istituzionali delle Autorità.
3. La Capitaneria di Porto e l'Autorità di Sistema Portuale si riservano di emanare, con propri successivi e distinti atti, dandosene preventiva informativa, eventuali disposizioni di aggiornamento della presente Ordinanza, limitatamente agli aspetti di propria piena competenza istituzionale.
4. La Capitaneria di Porto e l'Autorità di Sistema Portuale d'intesa si riservano altresì la facoltà di derogare, discrezionalmente e tramite l'adozione di provvedimenti opportunamente motivati, in tutto o in parte alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza per motivi di sicurezza e/o di superiori interessi generali.
5. Nelle more del completamento dei processi di delocalizzazione indicati nelle premesse del presente provvedimento, l'utilizzo degli accosti 15C e 15D è soggetto alle seguenti condizioni preferenziali:
 1. Olio di palma;
 2. Rotabili;
 3. Prodotti Forestali;
 4. Container;
 5. Impiantistica.

Articolo 10 (Abrogazioni)

Dalla data di emanazione della presente Ordinanza, è abrogata l'Ordinanza n. 152/2022/CP - n. 37/2022/ADSP-MTS in data 18 ottobre 2022, congiuntamente emanata dalla Capitaneria di porto di Livorno e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano GUERRIERI

(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Gaetano ANGORA

(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Modello A

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA
n. del

All' Autorità di Sistema Portuale MTS
(-) Servizio Sicurezza
(-) Servizio Lavoro Portuale
(-) Servizio Terminalisti
LIVORNO

Oggetto: richiesta utilizzo accosto pubblico per operazioni portuali.

Il sottoscritto _____, nato in _____ (____) il
_____, in qualità di legale rappresentante della _____
(P.IVA/C.F. _____), in qualità di

- ☐ soggetto concessionario ex art 18 della L. 84/1994 e ss.mm./ii.
☐ soggetto autorizzato ex art 16 della L. 84/1994 e ss.mm./ii.

CHIEDE

l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali presso l'accosto pubblico
_____, dal giorno _____ al giorno _____, per
l'ormeggio della M/N _____ (NUMERO IMO _____), avente
lunghezza f.t. _____ m., larghezza scafo _____ m. e pescaggio _____ m., per
operazioni portuali di imbarco/sbarco (*depennare la voce che non interessa*) di quantità/ton./n.
di _____ (*specificare la tipologia di carico da imbarcare
e/o sbarcare*).

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:

- [solo per art. 18 concessionario di banchine portuali: descrivere le condizioni di eccezionalità che giustificano la
richiesta di utilizzo dell'accosto pubblico]

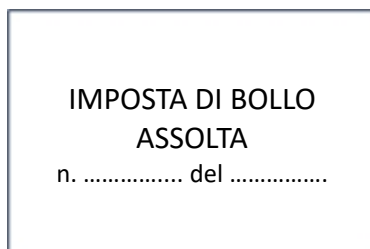
-
-
- le operazioni portuali saranno eseguite nel rispetto degli assetti organizzativi aziendali e dei contratti di appalto in essere, come autorizzati dall'AdSP;
[ovvero, in alternativa]
 - per l'effettuazione delle operazioni portuali si rende necessario un assetto organizzativo "in deroga", come di seguito precisato e motivato:

 - intende avvalersi anche dell'integrazione organica da parte del soggetto di cui all'art. 17 della L. 84/1994 e ss.mm./ii.;
 - *[se necessario]* durante l'arco temporale in parola per le operazioni portuali, oltre all'area "operativa" convenzionale, sarà necessario utilizzare il sedime di cui alla planimetria allegata, esteso per complessivi mq. _____.

Livorno,

In fede
[timbro e firma]

Modello B



All' Autorità di Sistema Portuale MTS
(-) Servizio Sicurezza
(-) Servizio Lavoro Portuale
(-) Servizio Terminalisti
LIVORNO

Oggetto: richiesta utilizzo accosto pubblico per lavori, sosta tecnica o sosta inoperosa.

Il sottoscritto _____, nato in _____ (____) il
_____, in qualità di legale rappresentante della società
_____ (P.IVA/C.F. _____) in

qualità di

- ☐ Cantiere Navale;
- ☐ Armatore;
- ☐ Agenzia Marittima raccomandataria della nave .

CHIEDE

l'autorizzazione allo svolgimento di

- ☐ Lavori;
- ☐ Sosta Tecnica;
- ☐ Sosta Inoperosa;

presso l'accosto pubblico _____, dal giorno _____
al giorno _____ per l'ormeggio della M/N _____ (NUMERO IMO
_____) che ha le seguenti caratteristiche:

Lunghezza fuori tutta _____ m. Larghezza scafo _____ m. Pescaggio _____ m.
per le attività di _____, saranno svolte _____

○ la Società istante effettuerà i lavori:

☐ utilizzando esclusivamente il proprio personale e le proprie attrezzature e mezzi

☐ utilizzando anche personale, attrezzature e mezzi della seguente ditta:

☐ la società istante comunica che le attività prevedono il fermo motori nel periodo compreso dal
giorno ____/____/____ al giorno ____/____/____

☐ [se necessario] durante l'arco temporale in parola per le operazioni portuali, oltre all'area
"operativa" convenzionale sarà necessario utilizzare il sedime di cui alla planimetria allegata,
esteso per complessivi mq. _____

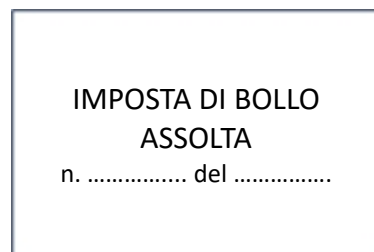
La scrivente allega alla presente istanza la seguente documentazione

- Descrizione delle attività che saranno svolte;
- Cronoprogramma
- Documentazione di sicurezza

Livorno,

In fede
[timbro e firma]

Modello C



All' Autorità di Sistema Portuale MTS
(-) Servizio Sicurezza
(-) Servizio Lavoro Portuale
(-) Servizio Terminalisti
LIVORNO

Oggetto: richiesta utilizzo accosto pubblico per Navi da crociera.

Il sottoscritto _____, nato in _____ (____) il
_____, in qualità di legale rappresentante della
_____ (P.IVA/C.F. _____)

CHIEDE

l'autorizzazione alla sosta presso l'accosto pubblico _____,
dal giorno _____ al giorno _____, per l'ormeggio della M/N
_____ (NUMERO IMO _____), avente lunghezza f.t.
_____ m., larghezza scafo _____ m. e pescaggio _____ m.

- ☐ [se necessario] durante l'arco temporale in parola per le operazioni portuali, oltre all'area "operativa" convenzionale, sarà necessario utilizzare il sedime di cui alla planimetria allegata, esteso per complessivi mq. _____.

Livorno,

In fede
[timbro e firma]

lì, 19/07/2023

IL PRESIDENTE
(Dott. Luciano GUERRIERI)

Oggetto Ordinanza: Ordinanza utilizzo accosti pubblici del porto di Livorno

Visto Dirigente

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, per quanto di rispettiva competenza per la procedura in oggetto:

Esprime parere: Favorevole

Note:

Data: 19/07/2023

Il Dirigente
DE LUCA CINTHIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Oggetto Ordinanza: Ordinanza utilizzo accosti pubblici del porto di Livorno

Visto Segretario Generale

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Generale:

Esprime parere: Favorevole

Note:

Data: 19/07/2023

Il Segretario Generale
PAROLI MATTEO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)